

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2662

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, MANCINO, LIGUORI,
BATTISTI, RIGONI, VERALDI, FORMISANO, DATO e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2003

**Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione
dei figli legittimi nella spartizione dell’eredità**

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto della commutazione - che trova la sua definizione nell'articolo 537, terzo comma, del codice civile - consente ai figli legittimi la scelta di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione dei figli naturali coeredi che non si oppongano.

Si tratta di un istituto che può ormai definirsi un «relicto storico», retaggio di un'epoca nella quale costituiva un principio del diritto delle successioni la discriminazione tra figli legittimi, tali perchè nati in costanza di matrimonio, e figli «naturali», nati al di fuori dell'unione «legittima», cioè matrimoniale.

È possibile avanzare più di un dubbio di legittimità costituzionale su tale disciplina, la quale sembra eccedere «i diritti dei membri della famiglia legittima» richiamati dall'articolo 30 della Costituzione e, più in generale, la pari dignità sociale richiamata dall'articolo 3, comma primo, della Costituzione.

È un preciso dovere del Parlamento, nella sua qualità di interprete privilegiato della coscienza sociale, intervenire per rimuovere un simile limite all'affermazione del principio di pari dignità di tutti gli uomini, realizzando un passo sostanziale verso il definitivo superamento delle discriminazioni e delle ingiustizie consolidate in epoche passate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 537, terzo comma, l'articolo 542, terzo comma, e l'articolo 566, secondo comma, del codice civile sono abrogati.

